



ALLEGATO 1 alla Deliberazione
n. 174 del 2022

Osservatorio Regionale per la qualità della FORMazione Continua in Sanità - Puglia

ORFoCS Puglia

Regolamento interno "a stralcio"

INDICE

Art. 1 - Funzioni

Art. 2 – Il Presidente dell'ORFoCS Puglia

Art. 3 - Conflitto di interessi

Art. 4 - Riunioni e audizioni

Art. 5 - Gruppi di lavoro

Art. 6 - Verbali

Art. 7 - Archiviazione e diffusione dei documenti

Art. 8 - Definizione del Programma annuale del Rapporto

Art. 9 - Segnalazioni

Art. 10 - Verifiche della qualità

Art. 11 - Proposta di avvio del procedimento sanzionatorio

Art. 12 - Durata

Art. 13 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 (Funzioni)

1. Il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua in sanità della Puglia (di seguito "ORFoCS Puglia") è disciplinato dai principi generali dei vigenti Accordi Stato-Regioni in materia di ECM e dal presente Regolamento.
2. L'ORFoCS Puglia, in linea con l'ordinamento vigente e con la Deliberazione DG ARESS Puglia di approvazione, cui costituisce allegato 1, svolge i seguenti principali compiti:
 - a) vigila sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi;
 - b) verifica la coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati;
 - c) relaziona alla Commissione regionale per la formazione continua in Medicina ("CRFC Puglia") sui flussi di offerta e domanda formativa avvalendosi dalla piattaforma Agenas-ARESS Puglia;
 - d) rileva i dati costitutivi del *report* annuale nazionale sullo stato di attuazione del Programma nazionale ECM;
 - e) promuove ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi;
 - f) elabora pareri e proposte alla CRFC Puglia sulle materie di propria competenza;
 - g) supporta le valutazioni di qualità delle attività formative compiute dai *provider* regionali in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.
3. Tutti i documenti elaborati dall'ORFoCS Puglia di cui al precedente comma 2. sono sottoposti all'approvazione della CRFC Puglia o, in sua transitoria assenza, ai referenti per l'attuazione della Convenzione ARESS Puglia-Agenas (di cui alla Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) ed al Dirigente del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia.

Articolo 2 (Il Presidente dell'ORFoCS Puglia)

1. Il Presidente rappresenta l'Organo e ne presiede le sedute; fissa la data delle riunioni, formulandone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente riferisce alla CRFC Puglia sulle attività svolte e, in sua assenza, ai referenti per l'attuazione della Convenzione ARESS Puglia-Agenas (di cui alla Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) ed al Dirigente del Servizio Formazione ed innovazione dei Saperi.
3. In regime di prima istituzione dell'ORFoCS Puglia, in caso di oggettivo impedimento del Presidente, le

funzioni di coordinamento delle riunioni e di rappresentanza dell'ORFoCS Puglia sono svolte dall'IdF del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia, Componente di diritto dell'ORFoCS Puglia.

Articolo 3 (Conflitto di interessi)

1. I componenti dell'ORFoCS Puglia sottoscrivono, alla prima riunione utile, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi delle normative vigenti in materia di ECM, rispetto alle funzioni dell'ORFoCS. La mancata sottoscrizione della dichiarazione ne comporta la decadenza dal ruolo.
2. I componenti informano tempestivamente il Presidente di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, relativa a singoli atti, tramite posta elettronica e si astengono dal compimento degli atti in conflitto di interessi.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono conservate agli atti dalla Segreteria del Sistema ECM.

Articolo 4 (Riunioni e audizioni)

1. Nelle more dell'insediamento dell'intero Sistema istituzionale ECM della Puglia e dell'approvazione del suo Regolamento definitivo l'ORFoCS Puglia si riunisce, con i Componenti nominati, ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno due volte all'anno per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Le riunioni dell'ORFoCS Puglia sono convocate dal Presidente, con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, tramite l'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Sistema ECM: *crfcpuglia@aress.regione.puglia.it*. La convocazione può essere richiesta altresì da un numero di componenti non inferiore a tre, tramite comunicazione inviata al medesimo indirizzo di posta elettronica; in tal caso, il Presidente convoca la seduta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le riunioni sono valide quando è assicurata la partecipazione della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi di questo stesso Regolamento.
4. Le riunioni possono svolgersi anche con la partecipazione, valida ai fini del computo della maggioranza di cui al precedente comma, di uno o più componenti in videoconferenza.

5. I componenti che non possono presenziare alle riunioni devono comunicarlo con almeno tre giorni di anticipo, all'indirizzo di posta elettronica *crfcpuglia@aress.regione.puglia.it*, in modo da poter consentire l'eventuale revoca della riunione, ovvero possono delegare, entro lo stesso termine, un altro componente dell'ORFoCS Puglia, segnalando detto intendimento all'indirizzo di posta elettronica *crfcpuglia@aress.regione.puglia.it*.
6. Su richiesta della maggioranza dei componenti, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti esterni all'ORFoCS Puglia. Per tali soggetti, ove approvato dalla maggioranza dei componenti dell'ORFoCS Puglia, è previsto il rimborso delle spese di missione.
7. Su richiesta della maggioranza dei componenti dell'ORFoCS Puglia o su istanza di soggetti esterni, approvata dalla maggioranza dei componenti, l'ORFoCS Puglia può procedere con audizioni di provider, enti o soggetti pubblici e/o privati senza rimborso delle eventuali spese di missione.

Articolo 5 (Gruppi di lavoro)

1. L'ORFoCS Puglia può procedere all'istituzione di gruppi di lavoro su determinati temi, specificandone la finalità, le modalità operative e il termine per il completamento dei lavori e individuandone il referente, con funzioni di coordinamento.
2. Qualora si richieda una particolare competenza, nei gruppi di lavoro possono essere coinvolti esperti esterni, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del presente Regolamento, previa autorizzazione del Presidente.
3. Le riunioni dei gruppi di lavoro sono verbalizzate secondo quanto previsto dal seguente art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 6 (Verbali)

1. Le riunioni dell'ORFoCS Puglia sono oggetto di videoregistrazione, previa acquisizione del consenso informato di tutti i Componenti, sia se svolte in presenza, sia se svolte in videoconferenza. Per ogni riunione dell'ORFoCS Puglia e dei gruppi di lavoro viene redatto un verbale, la cui trascrizione fonetica può essere a cura di ditta esterna, ma la cui revisione e sintesi sarà a cura del Segretario che avrà cura di sottoporre lo stesso a tutti i partecipanti per la relativa sottoscrizione entro e non oltre la riunione successiva.

2. Qualora nella espressione di pareri o decisioni non si consegua un giudizio unanime, nel verbale viene dato riscontro circostanziato delle eventuali posizioni di minoranza e delle motivazioni di eventuali astensioni espresse dai componenti nella votazione.
3. Gli atti, i pareri e le decisioni dell'ORFoCS Puglia vengono trasmessi a cura del Presidente alla CRFC Puglia, per il seguito di competenza e, in sua assenza, ai referenti per l'attuazione della Convenzione ARESS Puglia-Agenas (di cui alla Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) ed al Dirigente del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia.

Articolo 7

(Archiviazione e diffusione dei documenti)

1. I verbali delle attività dell'ORFoCS Puglia e i documenti allegati sono archiviati a cura della Segreteria del Sistema ECM Puglia.
2. I documenti di cui al comma precedente sono disponibili per i componenti dell'ORFoCS Puglia, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del Presidente; l'eventuale diffusione o pubblicazione di documenti, anche tramite *web*, è decisa di volta in volta della maggioranza dei componenti dell'ORFoCS Puglia.

Articolo 8

(Definizione del Programma annuale e del Rapporto)

1. L'ORFoCS Puglia approva a maggioranza semplice, su proposta del Presidente, entro la fine dell'anno precedente, il Piano annuale di lavoro per l'anno successivo, che viene predisposto dai componenti dell'Organo tenendo conto della normativa vigente e delle eventuali indicazioni della CRFC Puglia ovvero, in sua transitoria assenza, di quelle dei referenti per l'attuazione della Convenzione ARESS Puglia -Agenas (di cui alla Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) e del Dirigente del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia.
2. In caso di mancata approvazione del Piano di cui al precedente comma, a seguito di due votazioni successive, intervallate da non meno di dieci giorni, il Presidente trasmette il documento alla CRFC Puglia ovvero, in sua transitoria assenza, ai referenti per l'attuazione della Convenzione ARESS Puglia - Agenas (di cui alla Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) ed al Dirigente del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia per i provvedimenti di competenza.

3. Ove ritenuto necessario per la migliore attuazione delle attività da svolgere ed in caso di nuove indicazioni da parte della CRFC Puglia o, in caso di transitoria assenza della stessa, dei referenti per l'attuazione della Convenzione ARESS Puglia-Agenas (di cui alla Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) e del Dirigente del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia, l'ORFoCS Puglia può apportare in qualsiasi momento integrazioni e/o modifiche al citato Piano.
4. L'ORFoCS Puglia produce la documentazione di propria competenza in tempi utili per la stesura della Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'ECM.
5. L'ORFoCS Puglia, entro il 31 marzo dell'anno successivo, approva, su proposta del Presidente, la Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Articolo 9 (Segnalazioni)

1. In caso di carenze qualitative degli eventi formativi segnalate dai soggetti a tanto abilitati, la Segreteria del Sistema ECM della Puglia sottopone il caso segnalato alla prima riunione utile dell'ORFoCS Puglia che, sulla base della segnalazione, può decidere:
 - a) l'archiviazione della pratica;
 - b) la richiesta di una valutazione tecnico-scientifica da parte di un componente dell'ORFoCS Puglia;
 - c) l'invio al provider di una richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa;
 - d) l'effettuazione di una visita di verifica presso un evento erogato dal provider o presso la sede del provider, secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'ORFoCS Puglia assuma le decisioni di cui alle lettere b), c) e d), l'esito viene portato nuovamente all'esame della prima riunione utile dell'ORFoCS Puglia, per l'adozione degli atti di competenza.

Articolo 10 (Verifiche della qualità)

1. Le verifiche sulla qualità vengono effettuate dai componenti dell'ORFoCS Puglia avvalendosi del supporto del personale della Segreteria, in linea con quanto disposto dall'art. 83 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dal *Manuale delle verifiche dei provider* del 04/02/2021 di cui all'art. 2.

comma l, lettera v) del menzionato Accordo, nonché dell'eventuale supporto da parte di ulteriore personale esperto appositamente individuato e incaricato in tal senso dall'Ente di appartenenza del Componente titolare. Le verifiche e visite a carico dei provider possono essere svolte con l'affiancamento del personale Agenas ai sensi dell'art. 4, co. 5, della Convenzione ARESS Puglia-Agenas (cfr. Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021).

2. Le verifiche vengono effettuate a campione, anche non probabilistico, a scelta ragionata o sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Le verifiche a campione possono essere concordate con il provider e possono avere ad oggetto sia la valutazione qualitativa dell'evento che dell'organizzazione del provider stesso. Tali verifiche sono effettuate presso il luogo di svolgimento di un evento formativo e/o presso la sede del provider.
4. Le verifiche decise sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sono svolte tenendo conto dell'ordine cronologico e della determinatezza, gravità e urgenza della segnalazione. Tali verifiche si svolgono di norma presso la sede di un evento formativo e anch'esse possono avere ad oggetto sia la valutazione qualitativa dell'evento sia l'organizzazione del provider. Le verifiche su segnalazione che si svolgono presso la sede di svolgimento di eventi formativi non sono concordate con il provider.
5. In entrambi i casi, ove non sia possibile la partecipazione alle verifiche di un componente dell'Osservatorio, i funzionari di Segreteria ARESS Puglia-Agenas procedono alla visita e, successivamente, trasmettono la documentazione della verifica effettuata a un componente dell'ORFoCS Puglia per la valutazione di competenza.
6. Nel caso previsto dal precedente comma, il componente che ha ricevuto la documentazione, completa l'istruttoria e sottopone la documentazione all'ORFoCS Puglia nella prima riunione utile.
7. Nel caso in cui la verifica abbia a oggetto un evento FAD, la stessa è eseguita da un componente dell'ORFoCS Puglia, che esamina l'evento formativo, svolge l'istruttoria e sottopone il caso e la relativa documentazione alla prima riunione utile. Nei casi in cui l'ORFoCS Puglia lo ritenga necessario, al fine di verificare gli aspetti tecnico-scientifici dell'offerta formativa FAD, la verifica ha luogo presso la sede del provider secondo le modalità descritte nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, per analogia.
8. L'ORFoCS Puglia fa suo il modello del verbale di verifica di cui al *Manuale delle verifiche dei provider* 04/02/2021, modificando e/o integrandolo con specifico provvedimento laddove ritenuto necessario, anche con riferimento alla specifica *check-list* inerente ai requisiti e ai punti da verificare, nonché alle relative modalità di valutazione.

Articolo 11
(Proposta di avvio del procedimento sanzionatorio)

1. L'ORFoCS Puglia trasmette gli atti alla CRFC Puglia o, in sua transitoria assenza, al Direttore Generale dell'ARESS Puglia, referente per l'attuazione della Convenzione, al referente organizzativo regionale Convenzione ARESS-Agenas (ex Delib. DG ARESS Puglia n. 121 del 09/06/2021) e al dirigente del Servizio Formazione ed Innovazione dei Saperi dell'ARESS Puglia per l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio in tutti i casi in cui, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi, si ravvisi che il comportamento del provider integri una delle violazioni previste dalla vigente normativa in materia di ECM.

Articolo 12
(Durata)

1. Il presente Regolamento ha valenza sino all'incardinamento dell'Osservatorio nella sua intera composizione, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di funzionamento interno.

Articolo 13
(Norme transitorie e finali)

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento *a stralcio*, si applicano le norme previste dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012.
2. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento a maggioranza dei componenti, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre componenti.

IdF Servizio Formazione
e Innovazione dei Saperi
(F. Squillace)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
del Servizio Formazione ed
Innovazione dei Saperi
(Marta Basile)
Firmato digitalmente